

IL RISCATTO DEI PERIODI DI LAUREA

DOTT.SSA MARGHERITA VOLPES

LE FONTI

➤ Normativa di riferimento:

[Art. 2, decreto legislativo n. 184/1997](#), più volte modificato, da ultimo con il [decreto - legge n. 4/2019](#).

INQUADRAMENTO

- È uno strumento che consente di valorizzare a fini pensionistici il proprio corso di studi a integrale carico dell'interessato.
- Il riscatto è utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione perché grazie agli anni riscattati si può aumentare l'anzianità contributiva e quindi eventualmente uscire in anticipo dal mondo del lavoro.
- Il riscatto è altresì utile per la determinazione della misura della prestazione pensionistica, in quanto consente di aumentare il proprio montante contributivo, cioè la somma di tutti i contributi previdenziali versati dal lavoratore durante la sua vita lavorativa e quindi il lavoratore avrà una pensione più alta.

I BENEFICIARI E I REQUISITI DI ACCESSO

I beneficiari

1. Gli iscritti ad una gestione pensionistica obbligatoria;
2. I soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e, dunque, non sono mai stati iscritti ad alcuna gestione pensionistica obbligatoria.

I requisiti

1. Avere effettivamente conseguito la laurea o il titolo equiparato;
2. I periodi da riscattare non devono essere coperti da [contribuzione obbligatoria](#), figurativa o da [riscatto](#) in nessuna gestione pensionistica obbligatoria;
3. Essere titolari di contribuzione nell'ordinamento pensionistico in cui viene chiesto il riscatto, salvo quanto previsto per i soggetti inoccupati.

I PERIODI RISCATTABILI

1. Il corso legale di studi per il conseguimento della laurea o di un titolo equiparato (dottorati di ricerca, laurea triennale e specialistica, laurea magistrale, diplomi di specializzazione, diploma accademico di primo e secondo livello, diploma di specializzazione accademica, diploma accademico di formazione alla ricerca);
2. Il corso legale di studi conseguiti all'estero, se riconosciuti da università italiane o se comunque hanno valore legale in Italia; ovvero, se rilasciati da Paesi aderenti alla [Convenzione di Lisbona dell'11.04.1997](#), dietro specifico riconoscimento a fini previdenziali da parte del Ministero dell'Istruzione;
3. Due o più corsi di laurea, purché l'interessato abbia effettivamente conseguito il titolo;
4. L'intero periodo di studi o parti di esso.

I PERIODI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RISCATTO

1. Non possono essere riscattati gli anni fuori corso;
2. Non possono essere riscattati i periodi già coperti da contribuzione previdenziale in qualsiasi forma pensionistica obbligatoria.

LA DOMANDA

- La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online presente nell'account personale dell'INPS;
- È possibile presentare più domande, anche riferite a diversi corsi di studi.

L'ONERE DI RISCATTO

1. Se i periodi da riscattare si collocano nel [sistema retributivo](#) (fino al 31 dicembre 1995), l'onere comprende la riserva matematica necessaria per coprire il beneficio pensionistico. L'importo varia in base a fattori quali l'età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.
2. Se i periodi da riscattare si collocano nel [sistema contributivo](#) (dal 1° gennaio 1996), si applica il metodo di calcolo a percentuale: l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva della gestione (pari, per la Gestione separata INPS e per i lavoratori dipendenti al 33% della retribuzione, e per lavoratori autonomi al 20% del reddito; cfr. si veda la [Circolare INPS del 01.02.2023, n. 12](#)) in cui opera il riscatto alla retribuzione assoggettata alla contribuzione nei 12 mesi più vicini alla presentazione della domanda. Tale retribuzione è rapportata ai periodi da riscattare.

IL PAGAMENTO DELL'ONERE DA RISCATTO

A seguito della domanda l'INPS quantifica l'onere del riscatto da parte dell'INPS.

Il pagamento può avvenire:

1. In un'unica soluzione;
2. In forma rateizzata: per un massimo di 120 rate mensili e senza l'applicazione di interessi.

N.B. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui:

- a. i contributi debbano essere utilizzati immediatamente per la liquidazione di una pensione [diretta](#) o [indiretta](#);
- b. o se siano determinanti per accedere alla [contribuzione volontaria](#).

Qualora ciò avvenga nel corso del pagamento rateizzato, lo stesso dev'essere interrotto e l'importo restante dev'essere versato in un'unica soluzione.

- **In caso di interruzione del versamento dell'onere**, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato.

Riscatto della laurea e massimale contributivo

Per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996 oppure che hanno optato per il sistema contributivo, l'[articolo 2, comma 18 della legge n.335](#), ha fissato un limite invalicabile per il versamento della contribuzione e per l'erogazione dei trattamenti pensionistici.

La retribuzione percepita annualmente che supera il massimale non è assoggettabile alla contribuzione previdenziale e non è computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Per maggiori informazioni sul massimale contributivo si vedano le pagine 9 e seguenti di [questo documento](#).

L'INPS con la [Circolare 17 marzo 2009, n. 42](#) ha chiarito che «il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva, precedente al 1° gennaio 1996».

La Circolare ha precisato che il massimale contributivo non si applica a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto della laurea (o accredito figurativo per esempio del servizio militare) alla sede INPS territorialmente competente.

A decorrere dalla predetta data, il datore di lavoro deve calcolare la contribuzione sull'intera retribuzione di riferimento senza applicare il massimale.

Il lavoratore assume lo status di «vecchio iscritto» se paga l'onere di riscatto (es una rata) e quindi la pensione sarà poi calcolata con il [sistema misto](#).

Riscatto della laurea e massimale contributivo (2)

La Circolare ha chiarito inoltre che il lavoratore deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'avvenuta presentazione della domanda di riscatto (o di accredito figurativo) fornendo la copia della ricevuta che attesta la presentazione della relativa domanda.

Questa comunicazione consente al datore di lavoro di adempiere correttamente ai suddetti obblighi contributivi.

Il lavoratore che non dovesse pagare l'onere da riscatto (es. una rata) riassume lo status di «nuovo iscritto» e quindi i contributi saranno versati da parte del suo datore di lavoro sul massimale contributivo.

Anche in questo caso il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il mancato pagamento dell'onere da riscatto.

Il lavoratore deve altresì informare il datore se la domanda di riscatto (o di accredito figurativo) sia stata rigettata (es per mancanza dei requisiti).

Attenzione, i lavoratori iscritti alla gestione sperata dell'INPS non assumono lo status di «vecchio iscritto» se dovessero riscattare i periodi di laurea (o domandare l'accredito di contribuzione figurativa) antecedenti (antecedente) al 1° gennaio 1996, in quanto la gestione separata è stata istituita soltanto a partire da quest'ultima data.

Ne consegue che il datore di lavoro deve versare la contribuzione sul massimale.

IL RISCATTO PER I SOGGETTI INOCCUPATI

Se l'interessato è un soggetto inoccupato, che non è mai stato iscritto ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria:

- Si applica la stessa modalità di calcolo del riscatto agevolato;
- Il contributo è versato dall'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, viene [rivalutato secondo le regole del sistema contributivo](#), è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale in cui si iscriva successivamente.
- Per maggiori approfondimenti si veda la [circolare INPS del 19.01.2024, n. 14](#).

RISCATTO E DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

La circolare n. 54 del 6./04/2021 dell'INPS si occupa anche del caso in cui il lavoratore abbia esercitato la domanda di totalizzazione e sia iscritto ad una o più gestioni che debba calcolare il pro rata con il sistema retributivo:

- di regola l'onere di riscatto dei periodi ante 1° gennaio 1996 deve essere calcolato con il metodo matematico;
- il lavoratore può tuttavia decidere di riscattare questi periodi con il metodo a percentuale del sistema contributivo;
- in tale caso la domanda di riscatto deve essere presentata alla gestione che liquida il pro rata con il contributivo;
- i periodi riscattati ante 1° gennaio 1996 con il metodo a percentuale non sono presi in considerazione per calcolare l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

RISCATTO E DOMANDA DI CUMULO

La circolare n. 54 del 6./04/2021 dell'INPS si occupa infine del caso in cui il lavoratore abbia esercitato la domanda di cumulo.

- Il lavoratore può esercitare la facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1 comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335 e in questo caso l'onere di riscatto dei periodi ante 1° gennaio 1996 è calcolato con il metodo a percentuale e non con quello matematico.
- Questi periodi riscattati non sono presi in considerazione per calcolare l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.